

Allegato "C" all'atto n. 110.018 / 42.944 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"PAOLO CHIESI FOUNDATION ETS"

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. E' costituita una Fondazione con le caratteristiche di Ente del Terzo Settore (ETS), sotto la denominazione **Paolo Chiesi Foundation ETS**, corrente in Parma.
2. La Fondazione utilizza la locuzione Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione al pubblico.
3. E' ammessa la costituzione, se del caso all'estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.
4. L'attività della Fondazione è conformata al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla Legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

ARTICOLO 2

Valori - Scopi - Attività

1. Valori

La Fondazione afferma e riconosce che i suoi valori ispiratori sono costituiti dal senso di responsabilità verso la società e l'ambiente, dalla diffusione, senza confini o restrizioni, della scienza del sapere e dalla lotta contro la sofferenza e le disuguaglianze.

La Fondazione opera nel rispetto delle leggi tutte e dell'interesse collettivo,

senza mai distinguere in ragione del sesso, dell'età, della lingua, della cultura e dell'orientamento politico-religioso.

2. Scopi/Missione

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare focus in campo socio sanitario.

3. Attività

La Fondazione in via principale persegue le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5, lettere b), d), e), h), n), u), w) CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse scientifico e sociale;
- b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) interventi e prestazioni sanitarie;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo

27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- g) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

4. La Fondazione svolge tutte le attività ritenute utili, appropriate e coerenti rispetto alla missione che si prefigge, collaborando con enti e soggetti che riterrà più appropriati per raggiungere i suoi obiettivi. Essa, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, potrà:

- collaborare con Enti privati o pubblici, Comitati, Movimenti, Università, Agenzie ed altre istituzioni, anche internazionali, operanti nei settori della ricerca scientifica e della cooperazione internazionale legati alla promozione dei diritti umani, del diritto alla salute come attività connessa a quella istituzionale realizzare corsi, convegni, congressi, simposi, ecc. a carattere nazionale ed internazionale in vista della promozione delle attività solidaristiche e di ricerca scientifica finanziate;
- promuovere campagne e momenti di sensibilizzazione, eventualmente volti alla raccolta di fondi da destinare al solo ed esclusivo svolgimento delle finalità istituzionali;
- costituire, partecipare o sovvenzionare associazioni, fondazioni, o istituzioni aventi i suoi stessi scopi;
- redigere, stampare e pubblicare documenti, libri, manifesti, ecc., anche in forma di supporti informatici o audiovisivi, intesi ad informare il pubblico della sua attività solidaristica;

- diffondere la conoscenza nei comparti in cui opera, in maniera del tutto gratuita, per il tramite del world wide web, favorendo il dialogo ed il confronto tra gli stessi operatori.
5. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate purché siano secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale e in ogni caso nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
 6. Gli enti, le organizzazioni e le associazioni con i quali la Fondazione si relaziona ed interagisce, pubblici o privati che siano, non perseguono fini di lucro ed operano, in maniera prevalente e diretta, nei settori di attività elencati dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 7. La Fondazione tiene presenti e rispetta, nella realizzazione dei propri progetti, gli indirizzi e le indicazioni rivenienti dall'Amministrazione Finanziaria e degli Enti vigilanti.

ARTICOLO 3

Fondatore e Sostenitori (anche Onorari)

1. La costituzione della Fondazione si deve alla società fondatrice Chiesi Farmaceutici S.p.A., codice fiscale e partita iva 01513360345, iscritta al registro delle imprese dell'Emilia al numero 01513360345, corrente in Parma, Via Palermo, n. 26/A, c.a.p. 43122.
2. Alle iniziative della Fondazione possono partecipare, conseguendone il relativo titolo, anche i Sostenitori Onorari. Appartengono alla categoria dei Sostenitori Onorari le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che, dopo aver approvato e condiviso gli scopi istituzionali della Fondazione, ne sostengano l'attività con erogazioni in denaro o in

natura di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 15.000,00 (quindicimila).

3. Le persone fisiche o giuridiche, se del caso pure pubbliche, che supportano le attività della Fondazione con erogazioni in denaro di ammontare non inferiore, nel corso di un anno solare, ad euro 50,00 (cinquanta) conseguono il titolo di Sostenitori.

ARTICOLO 4

Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio della Fondazione è anzitutto costituito dal Fondo di dotazione messo a disposizione dal suo Fondatore.

E' istituito il Fondo di garanzia, con vincolo di indisponibilità per esigenze gestionali, per l'importo di Euro 25.000,00 (venticinquemila).

2. Il patrimonio della Fondazione è altresì costituito:
 - dalle successive erogazioni, in denaro o in natura, del Fondatore;
 - dalle erogazioni, in denaro o in natura, dei Sostenitori;
 - dai contributi e dalle elargizioni, anche in natura, eventualmente rivenienti da Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
 - da donazioni, lasciti ed altre liberalità rivenienti da persone fisiche o giuridiche;
 - dai fondi raccolti dalla Fondazione mediante l'effettuazione di incontri e momenti di sensibilizzazione a carattere occasionale, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne;
 - dagli avanzi della gestione;
 - dai proventi dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione sia proprietaria o utilizzatrice.

3. Il patrimonio tutto, inclusi i beni acquisiti ed i servizi disponibili, è al solo servizio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e non può essere impiegato per finalità che non siano coerenti o strumentali rispetto al perseguimento degli scopi medesimi.
4. E' fatto espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
5. Si applicano, in ogni caso, le previsioni dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ARTICOLO 5

Gli Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Gestione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di Controllo;
 - il Coordinatore.

ARTICOLO 6

Il Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a cinque e non superiore a nove ed amministra la Fondazione.
2. I componenti del Consiglio di Gestione permangono in carica per tre periodi di gestione.

3. I componenti del Consiglio di Gestione sono così designati:
 - fino a tre Consiglieri vengono scelti dallo stesso Consiglio di Gestione, prima della scadenza del terzo periodo di gestione, purché il loro numero non superi il 50% del Consiglio da nominare;
 - gli altri Consiglieri vengono scelti dal Fondatore.
4. Il componente del Consiglio di Gestione che non fosse più in grado di partecipare alle riunioni consiliari, anche in esito alle sue dimissioni, verrà sostituito da altro componente, scelto per cooptazione dal Consiglio medesimo.
5. Il Consiglio di Gestione decade con il venir meno della maggioranza dei suoi Consiglieri.
6. Il Consiglio di Gestione si riunisce, su iniziativa del Presidente e presso la sede della Fondazione, almeno tre volte l'anno. Il Consiglio si riunisce altresì su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno quattro Consiglieri ovvero di un Consigliere e del Coordinatore.
7. La convocazione del Consiglio di Gestione promana dal Presidente, che la effettua a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro strumento da cui consti il ricevimento della notizia, almeno otto giorni prima della data prevista per la seduta. Il Consiglio può essere convocato anche in altro luogo, diverso dalla sede. E' ammessa la convocazione urgente, da effettuare tramite telegramma fino a tre giorni prima della data prevista per la seduta.
8. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza di due terzi dei Consiglieri.
9. E' ammessa la partecipazione in videoconferenza o in remoto.

10. Il Consiglio di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

11. Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso provvede al compimento di tutti gli atti necessari o utili all'efficienza ed allo sviluppo delle attività fondazionali.

12. E' compito del Consiglio di Gestione, in particolare:

- nominare i membri dell'Organo di Controllo e qualora ne ricorressero le condizioni i membri del Comitato Scientifico; nominare, tra i propri membri, il Coordinatore della Fondazione, attribuendogli le deleghe operative;
- approvare il Rendiconto della gestione, preventivo e consuntivo (quest'ultimo entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento);
- nominare uno o più procuratori;
- approvare il piano delle attività fondazionali, sentito, per gli aspetti tecnico-scientifici di sua competenza, il Comitato Scientifico;
- costituire sedi secondarie, distaccamenti operativi o altri presidi logistici;
- disporre del più conveniente impiego del patrimonio, accettando le erogazioni, i contributi, le elargizioni, le donazioni, i lasciti e le altre liberalità indirizzati alla Fondazione;
- conferire incarichi di consulenza, collaborazione o patrocinio;
- modificare lo Statuto della Fondazione, nonché provvedere al suo scioglimento, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri.

13. Il Consiglio di Gestione può:

- a) qualora sia ritenuto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, nominare uno o più Comitati Scientifici;
- b) definire Regolamenti o Protocolli comportamentali, eventualmente individuando Comitati Tecnici o Gruppi di lavoro;
- c) delegare parte dei propri compiti e delle proprie funzioni relative a singole materie a uno o più Consiglieri e al Coordinatore, scelto fra uno di essi, anche con riferimento alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

14. L'attività dei Consiglieri facenti parte del Consiglio di Gestione viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. E' ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai Consiglieri.

15. Alle riunioni del Consiglio di Gestione può partecipare, con funzioni meramente ausiliarie e di supporto, quali la verbalizzazione, un Segretario ed ogni altra figura utile per l'adeguata trattazione degli argomenti posti in discussione.

ARTICOLO 7

Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione, come pure il Vice Presidente, sono eletti tra i Consiglieri del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

3. Il Presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio di Gestione, curando l'applicazione delle delibere da quest'ultimo assunte.
4. Il Presidente, in casi eccezionali e specifici, può adottare i provvedimenti che ritiene urgenti ed indifferibili, salva la loro ratifica nel corso della prima seduta utile.
5. In caso di assenza, come pure di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte e svolte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 8

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Gestione qualora particolari attività della Fondazione necessino di un tale supporto.
2. Il Comitato Scientifico eventualmente insediato, è l'organo di riferimento tecnico-scientifico per quella attività della Fondazione che necessita di questo supporto, chiamato a formulare gli indirizzi scientifici per il conseguimento di obiettivi specifici della Fondazione.
3. Il Comitato Scientifico agisce in maniera autonoma e responsabile, ma in sintonia con il Coordinatore della Fondazione, tenendo conto della missione non lucrativa e di solidarietà della Fondazione.
4. Il Comitato Scientifico può dotarsi di sottogruppi tecnici afferenti a determinate aree di competenza ed interesse scientifico nelle quali la Fondazione decide di operare.
5. Il Comitato Scientifico interloquisce e collabora con il Coordinatore della Fondazione, rendendo pareri ed opinioni sulle attività svolte e prestando ogni forma di supporto tecnico per il loro indirizzo e svolgimento.

6. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza e si riunisce ogniqualvolta necessario.
7. Il Presidente del Comitato Scientifico viene individuato di comune accordo tra i membri che lo compongono. In ipotesi di disaccordo, il Presidente è nominato dal Coordinatore della Fondazione.
8. Il Consiglio di Gestione può dotare il Comitato Scientifico di specifiche regole disposte da un regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione stesso.
9. L'attività dei membri facenti parte del Comitato Scientifico viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. E' ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali dopo aver acquisito il parere dell'Organo di Controllo, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

ARTICOLO 9

Organo di Controllo - Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Gestione.
2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo resta in carica per tre periodi di gestione.

4. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

- predispone, entro i quindici giorni precedenti la seduta di approvazione del Rendiconto di gestione, una relazione sul rendiconto medesimo. La relazione è allegata al rendiconto.

5. L'attività dei membri facenti parte dell'Organo di Controllo viene svolta, in ragione delle finalità istituzionali perseguite dalla Fondazione, in maniera gratuita. E' ammessa la rimborsabilità delle spese di trasferta, adeguatamente documentate. In casi eccezionali e specifici, che il Consiglio stesso è tenuto a riconoscere come tali con votazione unanime, può essere accordato il rimborso delle mere spese sostenute dai membri.

6. Qualora ricorrano i presupposti dell'articolo 31 D.Lgs. 117/2017, per quanto applicabili, la Fondazione avrà l'obbligo di nominare un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 10

Il Coordinatore

1. Il Coordinatore della Fondazione sovrintende all'attività della stessa, provvedendo alla sua conduzione ordinaria ed attuando le linee-guida fissate dal presente Statuto e dalle decisioni del Consiglio di Gestione nonché esercitando i compiti e poteri a lui specificamente delegati dal Consiglio di Gestione.
2. Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio di Gestione tra i propri Consiglieri e permane in carica per tre periodi di gestione.
3. Il Coordinatore sensibilizza il Consiglio di Gestione, suggerendo, anche sulla scorta dell'esperienza operativa da questi maturata, una o più specifiche tipologie di intervento.
4. Il Coordinatore:
 - predispone il monitoraggio e la consuntivazione tecnico-economica dei programmi di attività;
 - attua le deliberazioni del Consiglio di Gestione;
 - esercita i compiti e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Gestione;
 - predispone i rendiconti di gestione;
 - formula proposte, se del caso soggette alla deliberazione del Consiglio di Gestione, aventi ad oggetto l'assunzione del personale ed il conferimento di incarichi professionali;
 - provvede alla gestione degli approvvigionamenti operativi;
 - provvede alla gestione dei rapporti con i Sostenitori Onorari.
5. Il Consiglio di Gestione può, in considerazione delle particolari necessità e per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione, assegnare una retribuzione di mercato al Coordinatore. Al Coordinatore compete il

rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle sue attività.

6. Per il perseguimento delle attività della Fondazione, il Coordinatore può avvalersi di un team operativo.

ARTICOLO 11

Periodo di gestione

1. Il periodo di gestione coincide con ciascun anno solare.

ARTICOLO 12

Contabilità e Rendiconto di Gestione

2. La contabilità della Fondazione è tenuta in maniera ordinata e deve fedelmente riflettere i fatti di gestione.
3. Si applica la normativa vigente, ed in specie l'art.13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. Il Rendiconto di Gestione è annuale.

ARTICOLO 13

Raccolta delle delibere

1. Le delibere del Consiglio di Gestione sono raccolte, al pari di quelle del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo, in ordine cronologico e con carattere di sistematicità.

ARTICOLO 14

Vigilanza

1. La Fondazione è soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità.

ARTICOLO 15

Estinzione e liquidazione

1. La Fondazione si estingue, con il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri del Consiglio di Gestione, se il patrimonio è divenuto

insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi istituzionali o se tali scopi sono divenuti impossibili ovvero di scarsa utilità.

2. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
3. Il Consiglio di Gestione individua quando ne ricorrano le condizioni uno o più liquidatori per l'esecuzione delle relative operazioni.

ARTICOLO 16

Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. E' fatta salva ogni diversa disposizione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

Fusione

1. La Fondazione potrà eventualmente fondersi, nel rispetto delle procedure di legge, con altri Enti del Terzo Settore perseguenti i medesimi fini ed

ispirate dai medesimi valori. E' richiesto il voto favorevole di almeno cinque Consiglieri del Consiglio di Gestione.

ARTICOLO 18

Rinvio alla Legge

1. Per tutto quanto non previsto in via diretta o indiretta dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni di legge nel tempo vigenti, a partire da quelle del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché della legge 11 agosto 2014 n. 125 relativa alla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.

FIRMATI: ALBERTO CHIESI - GIULIO ALMANSI